

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2009, n. 31

**Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 18
(Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri).**

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO**PREAMBOLO****Capo I**

Modifiche alla l.r. 18/2007

- Art. 1 - Inserimento del capo I nella l.r. 18/2007
Art. 2 - Modifiche all'articolo 1 della l.r. 18/2007
Art. 3 - Modifiche all'articolo 2 della l.r. 18/2007
Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 18/2007
Art. 5 - Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 18/2007

Capo II

Disposizioni in materia di requisiti dei loculi

- Art. 6 - Inserimento del capo II nella l.r. 18/2007
Art. 7 - Inserimento dell'articolo 4 ter nella l.r. 18/2007

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione italiana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri);

Considerato quanto segue:

1. L'esigenza di dare una risposta adeguata a quei cittadini toscani che desiderano esporre i propri cari defunti nel comune di appartenenza, anche quando il decesso sia avvenuto in comune diverso;

2. La necessità di una maggiore chiarezza sulla mate-

ria del trasporto dei cadaveri in quanto, nonostante l'approvazione della l.r. 18/2007, molti comuni continuano a ritenere immediatamente applicabile l'articolo 30 del d.p.r. 285/1990 che prescrive modalità (come l'uso della doppia cassa) anche per il trasporto di cadaveri da comune a comune che di fatto impediscono l'esposizione del defunto e rendono impossibile lo svolgimento delle onoranze funebri in comuni diversi da quelli in cui è avvenuto il decesso;

3. L'opportunità di introdurre tre fattispecie di illecito amministrativo, punite con tre diverse sanzioni pecuniarie, la prima relativa al trasporto di cadavere in assenza della prescritta autorizzazione comunale, la seconda relativa al trasporto di cadavere senza il rispetto delle modalità previste dall'articolo 3, comma 3, e la terza relativa alle mancate verifiche previste dall'articolo 3, comma 6, da parte degli addetti al trasporto;

4. Ritenuto opportuno intervenire in materia di requisiti dei loculi al fine di prevedere esplicitamente la possibilità di realizzare loculi areati attraverso un regolamento di attuazione.

Si approva la presente legge

Capo I

Modifiche alla l.r. 18/2007

Art. 1

Inserimento del capo I nella l.r. 18/2007

1. All'inizio della legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e cadaveri) è inserito il capo: "Capo I - Trasporto di salme e di cadaveri".

Art. 2

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 18/2007

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 18/2007, sono aggiunte le parole: "da parte del medico necroscopo".

2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 18/2007, sono aggiunte le parole: "da parte del medico necroscopo".

Art. 3

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 18/2007

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 18/2007 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni che siano inadatte per l'osservazione, e comunque in caso di espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato."

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 18/2007, le parole: "e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato", sono soppresse.

Art. 4

Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 18/2007

1. L'articolo 3 della l.r. 18/2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

Trasporto di cadavere

1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo del decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per la veglia funebre, al cimitero, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.

2. Il trasporto di cadavere fino alla struttura per la veglia funebre viene autorizzato con provvedimento del comune ove è avvenuto il decesso, previa comunicazione al comune di destinazione. Il comune di destinazione provvede al rilascio del provvedimento di trasporto per il cimitero.

3. Il trasporto di cadavere ai fini della veglia funebre da un comune ad un altro all'interno della Regione Toscana può avvenire impiegando la sola cassa di legno, o casse di materiali diversi da quelli previsti dall'articolo 30 del d.p.r. 285/1990, purché autorizzati dal Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, ed assolvendo l'obbligo della doppia cassa di cui all'articolo 30 del d.p.r. 285/1990 mediante l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile, da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto o dai suoi familiari.

4. Per il trasporto da comune a comune nell'ambito del territorio regionale, non è necessaria l'iniezione conservativa di cui all'articolo 32 del d.p.r. 285/1990.

5. Il medico necroscopo certifica che il trasporto del cadavere, ai fini della veglia funebre, può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica.

6. A conclusione della veglia funebre, l'addetto al trasporto, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica:

- a) la corrispondenza dell'identità del defunto con le generalità contenute nel titolo che autorizza il trasporto;
- b) l'uso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della sua destinazione;
- c) le modalità di confezionamento del feretro e della sua chiusura.

7. Dopo aver attestato l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 6, l'addetto al trasporto procede a sigillare il feretro."

Art. 5

Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 18/2007

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 18/2007 è inserito il seguente:

"Art. 4 bis

Sanzioni amministrative

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge, l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni competono al comune che si avvale delle competenti strutture delle aziende unità sanitarie locali per gli aspetti igienico-sanitari.

2. Chiunque provveda al trasporto di cadavere in mancanza dell'autorizzazione prevista all'articolo 3, comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.

3. Chiunque provveda al trasporto di cadavere non rispettando le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.

4. L'addetto al trasporto che non effettua le verifiche di cui all'articolo 3, comma 6, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00."

Capo II

Disposizioni in materia di requisiti dei loculi

Art. 6

Inserimento del capo II nella l.r. 18/2007

1. Dopo l'articolo 4 bis della l.r. 18/2007 è inserito il capo: "Capo II - Disposizioni in materia di requisiti dei loculi".

Art. 7

Inserimento dell'articolo 4 ter nella l.r. 18/2007

1. Dopo l'articolo 4 bis della l.r. 18/2007 è inserito il seguente:

"Art. 4 ter

Requisiti dei loculi areati

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana un regolamento di attuazione al fine di definire i requisiti dei loculi areati."

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale

della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 23 giugno 2009

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 16.06.2009.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 22 settembre 2008, n. 24

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 14 settembre 2008, n. 300

Proponente:

Assessore Enrico Rossi

Assegnata alla 4^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 22 maggio 2009

Approvata in data 16 giugno 2009

Divenuta legge regionale 18/2009 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo della legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri), pubblicata sul Bollettino ufficiale 11 aprile 2007, n. 8, coordinato con:

- legge regionale 23 giugno 2009 n. 31 (Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 "Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri"), sopra riportata.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne è specificata la fonte. I riferimenti normativi del testo e delle note sono aggiornati al 23 giugno 2009.

Legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 - Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri

Capo I⁽¹⁾

Trasporto di salme e di cadaveri

Art. 1

Finalità e definizioni

1. La presente legge disciplina il trasporto di salme e di cadaveri all'interno del territorio della Regione Toscana, nell'osservanza delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di polizia mortuaria).

2. Ai fini della presente legge, si definisce "salma" il corpo umano rimasto privo di funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte *da parte del medico necroscopo*⁽²⁾.

3. Ai fini della presente legge si definisce "cadavere" la salma una volta che sia stato eseguito l'accertamento di morte *da parte del medico necroscopo*⁽³⁾.

4. Ai fini della presente legge è escluso dalla nozione di trasporto di salma o di cadavere il trasferimento della salma nell'ambito della struttura sanitaria in cui è avvenuto il decesso; tale trasporto è svolto da personale che a nessun titolo possa essere collegato ad un soggetto esercente l'attività funebre.

Art. 2

Trasporto di salme

1.⁽⁴⁾ *Qualora il decesso avvenga in abitazioni che siano inadatte per l'osservazione, e comunque in caso di espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato.*

2. Nei casi di cui al comma 1, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica ⁽⁵⁾.

3. La certificazione medica di cui al comma 2, è titolo valido per il trasporto della salma purché il tragitto si svolga interamente all'interno della Regione Toscana.

4. Il trasporto deve avvenire con mezzi idonei; durante il trasporto, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque, non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 3⁽⁶⁾

Trasporto di cadavere

1. *Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo del decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per la veglia funebre, al cimitero, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.*